FONDO PER L'INCREMENTO ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 9

Esperienze sui luoghi di lavoro a fini di orientamento

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione degli indirizzi deliberati dalla commissione regionale per l'impiego, i centri di formazione e/o di orientamento, le universita', i provveditorati agli studi, su indicazione dei responsabili di istituto, possono avviare, dandone tempestiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che siano disponibili ad ospitarli. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 1 non costituiscono rapporti di lavoro. I datori di lavori sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e per la responsabilita' civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali. I rapporti di cui al comma 1 interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico, ovvero dallo stesso esentati, e si realizzano:

a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a tre settimane, da maturare in settori operativi diversi, nel caso di me- dia e grande azienda, ovvero in piu' di una realta' aziendale, sulla base di apposite convenzioni fra le summenzionate strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati;

b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione, ancorche' non abbiano concluso in relativo iter, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilita'), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro o di orientamento e i datori di lavoro interessati. Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalita' di svolgimento dei suindicati rapporti, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il coordinamento delle regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a

livello nazionale. Le disposizioni della presente norma, specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1993, non più in vigore dal 9 marzo 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/fondo-per-l-incremento-ed-il-sostegno-dell-occupazione/art-9-esperienze-sui-luoghi-di-lavoro-a-fini-di-orientamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it